



**IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**III SEZIONE CIVILE**

in composizione collegiale, composto dai Magistrati signori:

Dott.ssa Antonia Schiattarella           Presidente relatore

Dott.ssa Maria Feola                       Giudice

Dott.ssa Arlen Picano                     Giudice

a scioglimento della riserva, in merito al reclamo rubricato al n. \_\_\_\_\_ ha  
pronunziato la seguente

**ORDINANZA**

**TRA**

\_\_\_\_\_ in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante,  
rappresentata difesa - congiuntamente e disgiuntamente - in virtù di procura in calce  
al reclamo, dagli avvocati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_;

**RICORRENTE**

**E**

\_\_\_\_\_, in persona di un procuratore Speciale rappresentato e difeso, in  
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. \_\_\_\_\_

**RESISTENTE**

**OSSERVA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. (depositato in data \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, ha  
adito questo Tribunale al fine di conseguire un provvedimento cautelare che, in via  
anticipatoria, disponesse il ripristino e/o la riattivazione del rapporto di conto corrente  
n. \_\_\_\_\_, illegittimamente risolto da \_\_\_\_\_. Affermava di svolgere  
attività di fast food per la quale si avvaleva dell'unico conto corrente stipulato presso  
la \_\_\_\_\_ banca ed in particolare per i pagamenti tramite Pos da parte dei clienti; dalla  
fine del mese di \_\_\_\_\_ l'operatività del suddetto (unico) rapporto di conto



corrente, era cessata per effetto del recesso senza motivazione e con preavviso (precedentemente) manifestato dalla Banca convenuta con lettera raccomandata a/r del [redacted] e pervenuta il [redacted]; aggiungeva di aver proposto reclamo avverso il recesso, reclamo rigettato dalla banca. Aggiungeva che il recesso era illegittimo, giacché frutto di condotta abusiva, palesemente contrastante con i canoni di buona fede e correttezza, che [redacted] aveva ritenuto la società istante riconducibile al [redacted] (e alla sua famiglia), persona sgradita dal sistema bancario, poiché coinvolto nel recente passato in procedimenti giudiziari per questioni che impongono agli Istituti di credito obblighi di verifica e di vigilanza particolarmente intensi; sicché la Banca convenuta, consapevole dell'impossibilità di utilizzare a sostegno del recesso la suddetta (dissimulata) motivazione, poiché totalmente sprovvista di suffragio probatorio, e che per di più avrebbe dovuto indurla ad una risoluzione per giusta causa dal rapporto con esplicita motivazione, aveva invece bypassato il tutto mercé l'escamotage del recesso ad nutum con preavviso, evitando così ab origine il periglio insito per tale via, giacché scientemente ex adverso ritenuta palesemente infondata.

Affermava che indice della violazione del criterio della buona fede da parte della banca erano le seguenti circostanze:

- il conto corrente in questione era un ordinario rapporto di corrispondenza, che non prevedeva alcuna apertura di credito, sicché ad esso non è (e non era) collegabile alcun rischio di perdita per la Banca convenuta;
- - alla data del [redacted] il conto corrente in questione recava un saldo attivo di Euro [redacted]
- - il recesso era stato operato, contestualmente, nei confronti anche di [redacted] " e di [redacted] ", oltre che da ultimo di [redacted] ", ossia tutte società ritenute dalla Banca convenuta riconducibili al [redacted] e alla sua famiglia.

Affermava di aver interpellato invano altri istituti di credito ai quali aveva chiesto inutilmente l'apertura di un conto corrente. Specificava che la mancanza di un conto



corrente rendeva del tutto impossibile lo svolgimento dell'attività di impresa, in particolare non aveva potuto pagare gli stipendi dei dipendenti. Argomentava circa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Specificava l'eventuale azione di merito che intendeva proporre; chiedeva la condanna ex art. 614 bis c.p.c.

Si costituiva il [redacted], il quale specificava che l'art. 13 del contratto di conto corrente prevedeva il recesso ad nutum dal contratto medesimo; eccepiva l'inammissibilità della domanda per difetto del requisito dell'urgenza e omesse conclusioni di merito. Specificava che, mediante raccomandata a/r del [redacted] ricevuta il [redacted], la comparente banca aveva esercitato il diritto di recesso per finalità del tutto correlate a quelle per cui esso è accordato, nel rispetto delle norme, espressamente accettate dalla ricorrente, regolanti il rapporto di conto corrente, concedendo un preavviso di due mesi. Tra l'altro, già con raccomandata a/r del 14.09.2020, restituita per irreperibilità, la comparente banca aveva espresso la volontà di recedere dal rapporto di conto oggetto di causa. L'esercizio di tale diritto – come provato anche dai fatti di causa – veniva differito dalla banca, su espressa richiesta del legale rapp.te p.t. di parte ricorrente; tanto confermava, ove necessario, che nella fattispecie la banca aveva agito con lealtà e buona fede, nel pieno rispetto dell'obbligo di protezione nei confronti del correntista e che non si era trattato di un recesso “inaspettato; la domanda, in ogni caso, era priva di prova [redacted]”

Con ordinanza del 05.06.2023 il Tribunale rigettava la domanda; riteneva il giudice di prime cure che nel caso di specie parte ricorrente aveva solo dedotto ma non sufficientemente documentato che il recesso della banca avesse assunto connotati del tutti impreveduti ed arbitrari; non aveva fornito indizi concreti della lesione dell'aspettativa del cliente di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto né aveva sufficientemente documentato l'impossibilità oggettiva di stipulare contratti di conto corrente con altre banche. D'altra parte, andava ribadita l'idoneità del preavviso – da intendersi non come termine finale per la restituzione delle somme, ma come periodo interinale di svolgimento del contratto che nel caso di specie è da considerarsi idoneo – e quindi legittimo essendo stato garantito un lasso



temporale sufficiente a ricercare un altro istituto di credito. Il contegno della banca era stato formalmente legittimo in quanto avvenuto nel rispetto non solo delle norme codicistiche ma anche del contratto intercorso bancario che ribadito la necessità di rispettare il disposto dell'art. 125-quater, comma 2, lettera a, T.U.B., secondo il quale i contratti a tempo indeterminato possono prevedere la facoltà del finanziatore di recesso «con preavviso di almeno due mesi» dovendo sempre «rispettarsi il fondamentale e inderogabile principio secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 c.c.).

Con l'odierno reclamo, tempestivamente depositato, [redacted] impugna la predetta ordinanza cautelare eccependo quanto segue.

- Le ragioni in forza delle quali il Giudice di prime cure è pervenuto alla summenzionata conclusione sono frutto di tanto di un'omessa quanto di un'errata analisi delle circostanze allegare in fatto e dei documenti prodotti in giudizio, altresì accompagnate da un'inesatta applicazione degli insegnamenti della Suprema Corte in argomento; il tribunale si era completamente esentato dal valutare se effettivamente il recesso comunicato da [redacted] fosse stato - nonostante l'avvenuta intimazione del preavviso - effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede e conseguentemente inaspettato e sorprendente per la ricorrente, tale per cui la Banca col proprio comportamento aveva leso il legittimo affidamento di [redacted] circa la continuazione del rapporto;
- Il Tribunale - in punto di imprevedibilità e arbitrarietà - aveva del tutto omesso di risaltare:
- che il c/c di corrispondenza n. [redacted] è stato impiantato il [redacted], presso la filiale di [redacted] (poi, a seguito della fusione per incorporazione [redacted]). Da tale circostanza - del tutto trascurata - emerge che la durata non irrilevante del rapporto, è un primo elemento indicativo di un possibile affidamento sulla continuità del rapporto in difetto di circostanze nuove (che nel caso de quo pacificamente non sono state



paventate);

- la natura del rapporto commerciale, quindi di ordinario rapporto di corrispondenza del c/c n. \_\_\_\_\_, dunque sprovvisto di apertura di credito e quindi di consequenziali rischi di perdita per la Banca e l'esistenza di un saldo attivo pari a Euro \_\_\_\_\_. Sicché, la Banca, non avendo messo a disposizione della correntista nessuna provvista, non avrebbe corso nessun rischio di eccessivo indebitamento, pur nella permanenza del rapporto contrattuale. Del resto, il conto corrente, oltre a non essere affidato, risultava pienamente capiente. Da tale circostanza - del tutto trascurata - emerge un ulteriore elemento indicativo di un possibile affidamento sulla continuità del rapporto in difetto di circostanze nuove (che nel caso de quo pacificamente non sono state paventate), oltre la solidità del correntista;
- la regolare operatività della società istante, caratterizzata dall'utilizzo del conto corrente per normalissime e trasparenti operazioni di ricezione ed esecuzioni di pagamenti; la pacifica assenza di irregolarità e/o operazioni c.d. sospette costituisce altro elemento sintomatico del legittimo affidamento del correntista sulla prosecuzione della relazione commerciale emergente dal rinnovo dell'originario contratto, avvenuto in data 08/08/2022, allorché il signor \_\_\_\_\_, quale nuovo amministratore e legale rapp.te in carica di \_\_\_\_\_, provvedeva al deposito della propria firma presso la filiale di \_\_\_\_\_. Non può non costituire un ulteriore e rilevante elemento indiziario circa l'imprevedibilità e l'arbitrarietà il fatto che la Banca ad \_\_\_\_\_ faceva comprendere a \_\_\_\_\_ di voler continuare la relazione commerciale, salvo poi un mese dopo circa mutare improvvisamente il proprio volere;
- al reclamo stragiudiziale presentato da \_\_\_\_\_ alla Banca a mezzo p.e.c. del \_\_\_\_\_ (cfr., doc. n. 6 del fascicolo di parte della fase cautelare), con cui sostanzialmente manifestava l'assenza di altri conti correnti, l'impossibilità di aprirne di nuovi e il consequenziale rischio sulla prosecuzione dell'attività di impresa, a cui \_\_\_\_\_ replicava con p.e.c. del \_\_\_\_\_



limitandosi a confermare “[...] la decisione di recedere dal rapporto in questione” (. Circostanze queste che ponevano in condizione l’intermediario di ben sapere quali fossero le conseguenze del proprio agire e il nocumento che creava alla società istante. Così come il Giudice di prime cure aveva del tutto trascurato di valutare il peso dell’ulteriore (e non secondario) elemento indiziario costituito dal contestuale plurimo recesso da parte di

s.p.a. anche di altri analoghi rapporti di c/c nei confronti di

, di “ ” e di“ ”.

(cfr., doc. nn. 10, 11 e 12 del fascicolo di parte della fase cautelare), ossia tutte società ritenute dalla Banca convenuta riconducibili al (e alla sua famiglia), persona sgradita dal sistema bancario, poiché coinvolto nel recente passato in procedimenti giudiziari per questioni che impongono agli Istituti di credito obblighi di verifica e di vigilanza particolarmente intensi. Circostanza quest’ultima che – come evidenziato nel ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. - aveva costituito il reale e celato motivo di recesso, nemmeno contestata da , e che ha espressamente chiesto di provare a mezzo informatori, ma che il Tribunale - errando - non ha per nulla considerato,

- Reiterava le istanze istruttorie;
- ribadiva la sussistenza del periculum in mora nonché la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c.

Si costituiva il il quale chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma dell’ordinanza impugnata.

Il reclamo è infondato e come tale va rigettato.

Invero, nell’ambito della disciplina codicistica dei contratti bancari, ed in particolare del contratto di apertura di credito e delle operazioni bancarie in conto corrente, è prevista una specifica disciplina in tema di recesso.

L’art. 1845 cc prevede, infatti, per l’ipotesi di contratto di apertura di credito a tempo determinato, che la banca, salvo patto contrario, non possa recedere dal



contratto prima della scadenza del termine previsto, se non per giusta causa. In tal caso si determina l'immediata sospensione dell'utilizzabilità del credito. Per l'ipotesi di contratto a tempo indeterminato, invece, la norma prescrive la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal contratto ad nutum, purché ne venga dato preavviso alla controparte nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni. Analogamente per le operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 1855 cc sancisce che se l'operazione è regolata a tempo indeterminato ciascuna delle parti può liberamente recedere dal contratto, purché vi sia il rispetto del termine di preavviso suddetto.

Com'è noto dette previsioni normative trovano la loro ratio nella esigenza di tutelare, da un lato, l'interesse di ciascuna parte del contratto di durata all'esercizio della facoltà di recesso, facoltà che le permette durante l'attuazione del rapporto di verificare il permanere della rispondenza ai propri interessi del contratto in essere, dall'altro, lo specifico interesse del debitore a riporre affidamento sul credito concesso dalla banca per un apprezzabile lasso di tempo nell'ambito dei rapporti di finanziamento.

È infatti noto, sotto questo secondo specifico profilo, che l'interruzione della erogazione del credito da parte della banca genera molteplici conseguenze sulla capacità operativa del debitore, evidentemente, quando il contratto di apertura di credito è stato stipulato in funzione strumentale all'esercizio dell'attività di impresa, come usualmente accade per tale tipo di contratto, non possono che riverberarsi negativamente sulla medesima attività, ostacolandone il normale svolgimento con ricadute negative su eventuali altri rapporti bancari ed in generale commerciali che il recesso anche solo di una impresa bancaria produce come conseguenza dello scambio di informazioni.

Con riguardo all'obbligo di preavviso, la giurisprudenza si è poi particolarmente interrogata sulla portata della autonomia negoziale rimessa alle parti dall'art. 1845 cc.



Ed infatti, ad avviso della giurisprudenza di legittimità in materia, la norma in esame, contenendo un esplicito rinvio alla volontà delle parti in ordine alla durata del preavviso, lascia alla loro privata autonomia, non solo quella inerente la durata del termine di preavviso, ma anche la scelta di derogare pattiziamente a detto obbligo. (cfr. Cass. n. 2642 del 2003; Cass. n. 9307 del 1994 e Cass. n. 11566 del 1993) senza tuttavia che il preavviso possa essere eliminato del tutto in conformità ai principi generali che regolano l'esercizio del diritto di recesso nei contratti di durata, in cui il recesso unilaterale è normalmente consentito, se il rapporto è a tempo determinato, solo per giusta causa e con effetti immediati, se il rapporto è, invece, a tempo indeterminato, anche senza giusta causa, ma con preavviso.

La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che la clausola di buona fede opera nella esecuzione del contratto come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti un dovere giuridico autonomo di preservare gli interessi della controparte nei limiti del cd. apprezzabile sacrificio.

Si ritiene, altresì, che il giudice è tenuto a verificare se il recesso operato dalla banca, anche se giustificato dal verificarsi di una circostanza contemplata in contratto come giusta causa, non abbia invece costituito «una reazione sproporzionata rispetto a quanto in concreto accaduto e rispetto al temperamento degli interessi sottostante alla astratta previsione contrattuale»; perché il recesso possa essere considerato legittimo, dunque, va sempre appurato se le sopravvenienze poste a giustificazione del recesso stesso abbiano fatto o meno sorgere nella banca la necessità di esercitare un legittimo potere di autotutela privata, o se, piuttosto, le medesime circostanze si siano tradotte in un mero pretesto per reagire a decisioni non gradite del cliente, intervenute ad esempio in altri rapporti, o per liberarsi improvvisamente dal vincolo negoziale (cfr. in particolare Cass. n. 6923 del 2005).

E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nonostante la presenza di una giusta causa tipizzata di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo determinato di cui all'art. 1845, comma 1, c.c., il giudice deve accertare se il comportamento esecutivo della banca sia qualificabile in termini di imprevedibilità e



arbitrarietà. In questo senso, fra le tante Cass. 13 agosto 2004, n. 15769, in Dir. fall., 2005, 895 ss. e più di recente Cass., 24 agosto 2016, n. 17291)

E' notorio che l'illegittima interruzione del credito da parte dell'intermediario genera una serie di conseguenze (impossibilità di eseguire transazioni in conto corrente fino all'apertura di un nuovo rapporto presso un altro istituto bancario; impossibilità di saldare i debiti esistenti; blocco delle operazioni di acquisto e di vendita; impossibilità di saldare i canoni locativi dell'azienda; inutilizzabilità del servizio RID) suscettibili di determinare la drastica riduzione dell'attività di impresa. Il danno che ne deriva, non facilmente determinabile (in quanto fondato soprattutto su presunzioni), può essere determinato in via equitativa. Il cliente è tenuto, peraltro, a provare (in modo non generico), oltre al danno in sé considerato, anche il nesso causale tra l'illegittimo recesso della banca dal contratto di apertura di credito e il danno risarcibile.

Tuttavia, tale ricostruzione normativa si scontra con la prassi bancaria che attribuisce alla banca la «facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla».

In sintesi il recesso della banca può essere considerato legittimo purché, e a prescindere dal contenuto del contratto stipulato tra le parti, sia stato in concreto esercitato dalla banca per soddisfare un interesse meritevole di tutela della banca stessa e, segnatamente, l'interesse a non continuare il rapporto di finanziamento ove vi siano indici sintomatici della incapacità del debitore di fare fronte alla obbligazione restitutoria. Come la S.C. ha avuto modo di osservare (cfr. Cass. sez. 3<sup>a</sup> civ. n. 20106/09): “costituiscono principii generali del diritto delle obbligazioni quelli secondo cui la parti di un rapporto contrattuale debbono comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e che l'esecuzione dei contratti debba avvenire secondo buona fede (art. 1375 c.c.). In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del



contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. 5.3.2009 n. 5348; Cass. 11.6.2008 n. 15476).

Ne consegue che la clausola generale di buona fede e correttezza è operante, tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

I principi di buona fede e correttezza, del resto, sono entrati, nel tessuto connettivo dell'ordinamento giuridico. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica (v. in questo senso, fra le altre, Cass. 15.2.2007 n. 3462)". - "Una volta collocato nel quadro dei valori introdotto dalla Carta costituzionale, poi, il principio deve essere inteso come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

In questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi" e che "criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva è quello dell'abuso del diritto", i cui elementi costitutivi vengono individuati attraverso l'apporto dottrinario e giurisprudenziale nei seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di



esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte”. -“L’abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore. È ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede”.... “- oggi, i principii della buona fede oggettiva, e dell'abuso del diritto, debbono essere selezionati e rivisitati alla luce dei principi costituzionali - funzione sociale ex art. 42 Cost. - e della stessa qualificazione dei diritti soggettivi assoluti. In questa prospettiva i due principii si integrano a vicenda, costituendo la buona fede un canone generale cui ancorare la condotta delle parti, anche di un rapporto privatistico e l'interpretazione dell'atto giuridico di autonomia privata e, prospettando l'abuso, la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono conferiti. Qualora la finalità perseguita non sia quella consentita dall’ordinamento, si avrà abuso. In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio”. -“Il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve accompagnare il contratto nel suo svolgimento, dalla formazione all’esecuzione, ed, essendo espressione del dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell’ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche. La sua violazione, pertanto, costituisce di per sè inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato”. - “Il criterio della buona fede – che è pure criterio interpretativo del contratto ex art. 1366 c.c. – è altresì uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo, anche in senso modificativo o integrativo, dello statuto negoziale; e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi (v. S.U. 15.11.2007 n. 23726 ed i richiami ivi contenuti). Il giudice, quindi, nell'interpretazione secondo buona fede del contratto, deve operare nell'ottica



dell'equilibrio fra i detti interessi”.... “L'irrilevanza, per il diritto, delle ragioni che sono a monte della conclusione ed esecuzione di un determinato rapporto negoziale, non esclude - ma anzi prevede - un controllo da parte del giudice, al fine di valutare se l'esercizio della facoltà riconosciuta all'autonomia contrattuale abbia operato in chiave elusiva dei principii espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della correttezza. Di qui il rilievo riconosciuto dall'ordinamento - al fine di evitare un abusivo esercizio del diritto - ai canoni generali di interpretazione contrattuale. Ed in questa ottica, il controllo e l'interpretazione dell'atto di autonomia privata dovrà essere condotto tenendo presenti le posizioni delle parti, al fine di valutare se posizioni di supremazia di una di esse e di eventuale dipendenza, anche economica, dell'altra siano stati forieri di comportamenti abusivi, posti in essere per raggiungere i fini che la parte si è prefissata. Per questa ragione il giudice, nel controllare ed interpretare l'atto di autonomia privata, deve operare ed interpretare l'atto anche in funzione del contemperamento degli opposti interessi delle parti contrattuali”....“Il problema non è politico, ma squisitamente giuridico ed investe i rimedi contro l'abuso dell'autonomia privata e dei rapporti di forza sul mercato, problemi questi che sono oggetto di attenzione da parte di tutti gli ordinamenti contemporanei, a causa dell'incremento delle situazioni di disparità di forze fra gli operatori economici. Al giudicante è richiesta, attraverso il controllo e l'interpretazione dell'atto di recesso - al fine di affermarne od escluderne il suo esercizio abusivo, condotto alla luce dei principii più volte enunciati - proprio ed esclusivamente una valutazione giuridica”. “La valutazione deve essere condotta in termini di "conflittualità". Ovvero: posto che si verte in tema di interessi contrapposti, il punto rilevante è quello della proporzionalità dei mezzi usati”.

In conclusione, “si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire



risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti.

Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso (in applicazione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito la quale aveva ritenuto insindacabile la decisione del concedente di recedere ad nutum dal contratto di concessione di vendita, sul presupposto che tale diritto gli era espressamente riconosciuto dal contratto)''

Questo collegio concorda con la valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa la non violazione del canone della buona fede da parte della banca nel recesso operato dal conto corrente stipulato dalla società oggi reclamante. È del tutto irrilevante che si trattasse di un conto corrente e non di un'apertura di credito in conto corrente e che il conto corrente avesse un saldo positivo perché ammettere ciò significherebbe affermare che la banca non può recedere ad nutum da un contratto di conto corrente con saldo positivo.

Irrilevante è la circostanza che pure il giudice di prime cure ha ritenuto non provato secondo cui il reale motivo del recesso sarebbe la riconducibilità della società a tal Giovanni Barletta, anche se ciò fosse provato dare rilevanza a tale circostanza vorrebbe sindacare il motivo del recesso e non le sue modalità.

Così come irrilevante è la lunga durata del rapporto o la circostanza che lo stesso fosse stato rinnovato da poco tempo; trattasi di circostanze che sono tra loro contraddittorie, non si può invocare quale indice della violazione della buona fede la lunga durata del rapporto e contemporaneamente il fatto che lo stesso fosse stato rinnovato da poco. Non si può limitare il diritto di recesso della banca a seconda della



durata del rapporto. Le circostanze poi che siano stati receduti anche altri contratti di conto corrente relativi a società che si assumono collegate non costituisce violazione del criterio della buona fede, trattandosi di soggetti differenti.

Ritiene pertanto il collegio che non si ravvisi il fumus boni iuris della pretesa e cioè che il recesso operato dalla banca sia stato del tutto legittimo.

L'insussistenza del fumus boni iuris esime dall'esame del requisito del periculum

Per tutti questi motivi complessivamente considerati il reclamo è infondato e come tale va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato), (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n. 140).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:

- rigetta il reclamo;
- condanna la parte reclamante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro \_\_\_\_\_ per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge.

Si comunichi alle parti costituite.

Santa Maria Capua Vetere, 27.11.2023

Il Presidente relatore

Dott.ssa Antonia Schiattarella

